

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 marzo 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	91,07 (*) (*)
0712 90 19	91,07 (*) (*)
1001 10 00	0 (*) (*)
1001 90 91	98,60
1001 90 99	98,60 (*)
1002 00 00	119,20 (*)
1003 00 10	122,80
1003 00 90	122,80 (*)
1004 00 00	97,15
1005 10 90	91,07 (*) (*)
1005 90 00	91,07 (*) (*)
1007 00 90	104,11 (*)
1008 10 00	31,89 (*)
1008 20 00	46,40 (*)
1008 30 00	0 (*)
1008 90 10	(*)
1008 90 90	0
1101 00 00	175,30 (*)
1102 10 00	203,99
1103 11 10	33,99
1103 11 90	198,93
1107 10 11	186,39
1107 10 19	142,02
1107 10 91	229,46 (*)
1107 10 99	174,20 (*)
1107 20 00	201,22 (*)

(*) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(*) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(*) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(*) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(*) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(*) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(*) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(*) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(*) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

(*) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.